

**Position Paper di risposta al
documento di consultazione
della Banca d'Italia
"Applicazione in Italia del
Regolamento (UE) n. 575/2013
e della Direttiva 2013/36/UE"**

Ottobre 2013

Premessa

Si ringrazia la Banca d'Italia per la possibilità di commentare gli interventi che essa intende compiere in relazione alle Discrezionalità Nazionali contenute nel Regolamento Europeo 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE.

Il presente Position Paper dell'Associazione Bancaria italiana è stato redatto con i contributi degli Associati e in collaborazione con i Gruppi di Lavoro interbancari ABI competenti sulle varie tematiche interessate dal documento in consultazione.

Commenti parte generale

4.1 Segnalazioni statistiche e di vigilanza

Si evidenzia come la tempistica indicata per le segnalazioni relative al monitoraggio del "requisito di copertura della liquidità" (LCR) (comunicazioni mensili entro 30 giorni dalla data di riferimento, nel 2014, e successivamente, in via ordinaria, entro 15 giorni) appaia particolarmente severa soprattutto in sede di prima applicazione.

Si auspica pertanto la previsione di un maggior termine per l'invio delle stesse: 45 giorni per il 2014, 30 giorni a regime.

5.1 Ambito di Applicazione

Si esprime un parere favorevole relativamente all'orientamento di confermare le attuali scelte normative relativamente a:

- i) tipologie di società da includere nel perimetro di consolidamento prudenziale
- ii) metodi di consolidamento
- iii) esclusione dei medesimi soggetti attualmente non inclusi nel perimetro

Tale soluzione garantisce continuità con il vigente quadro regolamentare e consente una miglior confrontabilità tra le grandezze di capitale e RWA Basilea 2 e Basilea 3.

Pertanto, confermando l'applicazione delle attuali disposizioni, si ritengono implicitamente verificate le seguenti condizioni:

- 1) esistenza di un disallineamento tra perimetro civilistico e perimetro regolamentare in termini di metodi di consolidamento per le società soggette a controllo congiunto, dal momento che – ai fini civilistici – dall'1 gennaio 2014 con l'applicazione di IFRS11 tali società saranno consolidate attraverso il metodo del patrimonio netto, mentre – ai fini prudenziali – in base alle attuali disposizioni regolamentari a tali società si applica un consolidamento proporzionale;
- 2) applicazione – tra i criteri di esclusione – del concetto di supero di 5 volte delle soglie definite nell'articolo 19 CRR (1% del totale di bilancio o 10 milioni di euro).

Con riferimento ai metodi di consolidamento delle società finalizzate al calcolo degli indicatori di liquidità si richiede la disclosure della posizione della Banca d'Italia circa il trattamento delle società non consolidate integralmente dal punto di vista Bilancistico.

5.2 Esonero dall'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

Si nota che l'esonero dal rispetto dei requisiti a livello individuale non risulterebbe automatico, ma – come si precisa nel documento stesso – sarebbe soggetto alla verifica e autorizzazione di alcune condizioni (inclusa la garanzia rilasciata dalla capogruppo). Parrebbe in tal caso più opportuno che la scelta di chiedere o meno l'esonero fosse rimessa ai gruppi, che la valuteranno anche in ragione della conseguenza prevista dalla normativa di non computare gli interessi di minoranza presenti nelle società controllate. L'Autorità nazionale potrebbe autorizzare o meno la richiesta della capogruppo sulla base di una analisi caso per caso.

In alternativa, si chiede di confermare le vigenti disposizioni che prevedono la riduzione del 25% del requisito patrimoniale minimo individuale e del 40% per la concentrazione dei rischi, o quantomeno un adeguato periodo transitorio volto a mitigare, per le banche che intenderanno avvalersene, l'effetto della prima applicazione del requisito pieno a livello individuale. L'imposizione di requisiti patrimoniali ridotti consente il più efficiente utilizzo del capitale all'interno del Gruppo, evitando dispersione di risorse economiche e rafforzandone la *resilience* complessiva. In ogni caso, sotto le condizioni richieste (libera circolazione del capitale) le controllate possono, in caso di necessità, beneficiare del tempestivo supporto della Capogruppo.

Peraltro, l'eliminazione della riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo, su base individuale, per le banche appartenenti a Gruppi bancari, potrebbe avere un effetto non trascurabile sui coefficienti individuali di patrimonializzazione, anche alla luce sia della struttura del sistema bancario italiano, ove è diffuso il modello di gruppo polifunzionale nel quale lo svolgimento di specifiche attività è demandato a singole componenti del gruppo societariamente autonome, sia dei rilevanti aggravii in termini di requisiti prudenziali contestualmente introdotti dal CRR.

Analogamente, l'abbassamento dal 40% al 25% del limite per ciascuna posizione, nell'ambito della concentrazione dei rischi, potrebbe comportare il superamento della soglia da parte di parecchi soggetti, comportando potenzialmente effetti informativi distorsivi, obbligando alcune controllate a ridurre le esposizioni verso alcuni primari clienti.

Si chiede altresì se il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito pari al 6% per gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico (circ. 216, Parte Prima, Capitolo V - Vigilanza prudenziale) sia coerente con il dettato normativo del CRR e possa ritenersi che continui ad essere applicato. Il CRR, al Considerando 24, prevede: "il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di imporre, se del caso, requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento".

5.3 Fondi Propri

5.3.1 *Trattamento delle partecipazioni nell'ambito dei conglomerati finanziari (art. 49)*

Appare condivisibile la scelta di esercitare la discrezionalità (art.49 CRR) che consente alle banche di applicare alle esposizioni in partecipazioni nel settore assicurativo il regime delle ponderazioni in luogo della deduzione dai fondi propri, quando la partecipazione sia inclusa in un conglomerato vigilato.

Per completezza, si richiede conferma che sulla base di quanto espresso al punto 5.1 b) del Documento, le partecipazioni in imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole debbano essere consolidate secondo il metodo del patrimonio netto e le relative riserve AFS, qualora presenti, conteggiate pro-quota.

5.4. Partecipazioni in imprese non finanziarie (art. 89.3)

Non appare pienamente condivisibile la scelta di esercitare l'opzione b) con divieto di superare i limiti per le partecipazioni non finanziarie (art.89.3 CRR). La vigente normativa italiana, pur vietando il superamento dei limiti, ammette le eccedenze involontarie al regime delle deduzioni dal patrimonio di vigilanza. Il regime delle deduzioni infatti sembra consentito anche dal Regolamento CRR (art.90) senza che questo determini un regime nazionale con ulteriori regole e potenziali autorizzazioni. Certamente andrebbe fatta un'analisi dell'impatto del regime alternativo (ponderazione delle esposizioni eccedenti al 1250%).

In ogni caso, potrebbe sembrare più conveniente valutare la possibilità di interpretare il rapporto tra gli artt.89-90 CRR in modo da consentire alle banche di scegliere quale regime applicare alle eccedenze (ponderazione o deduzione), senza dover passare da un divieto nazionale con regole da rispettare in caso di superamento involontario dei limiti previsti a livello europeo.

Per quanto riguarda poi il **mantenimento di un regime nazionale**, laddove questo fosse destinato a finalità non relative ai requisiti prudenziali, sembra da valutare l'opportunità di far presente che le attuali regole italiane (titolo V cap.4 circ.263) sulle partecipazioni non finanziarie che non prevedono limiti prudenziali sono essenzialmente dirette ad evitare i conflitti di interessi tra attività creditizia e partecipativa e potrebbero forse ben restare assorbite dalla normativa sulle parti correlate e soggetti collegati. Laddove si intendesse invece mantenere anche il regime nazionale delle partecipazioni non finanziarie tramite organismi interposti, sembrerebbe opportuno chiedere un chiarimento circa la compatibilità di questo approccio

con le norme del regolamento europeo. La rilevanza delle partecipazioni indirette o sintetiche sembra infatti limitata agli investimenti nel settore finanziario e rinviata comunque ad una seconda fase di armonizzazione. Si chiede dunque di chiarire se il regime di limiti prudenziali di concentrazione e complessivo esteso agli organismi interposti possa essere confermato anche dopo il 1 gennaio 2014 e, in tal caso se esso si intenda riferito solo ai gruppi bancari italiani o anche alle altre banche concorrenti europee come interpretazione del CRR.

5.5. Rischio di credito

5.5.1 Definizione di default (art. 178)

Di seguito si riporta il contributo pervenuto delle sole banche IRB. Le banche Standard non hanno commentato il paragrafo in questione.

Tenuto conto degli oneri sostenuti per l'adeguamento al più severo regime intervenuto nel 2012, **appare condivisibile l'impostazione della Banca d'Italia, volta a non esercitare la discrezionalità, a condizione che tale impostazione risulti in linea con quanto stabilito dalle altre autorità nazionali, ciò al fine di non pregiudicare il *common level playing field*.**

Si nota che in una fase di crisi economica severa potrebbero esserci benefici derivanti dall'estensione della soglia temporale (specie per la clientela considerata), ma va pure tenuto conto dei costi connessi non solo con le modifiche della normativa e con la complessità di gestione di un sistema multiplo di soglie, ma anche con l'eventuale isolamento di soluzioni che non risultassero comuni alle altre autorità di regolazione o di fatto accettate da parte dei mercati più avanzati.

Con l'occasione, in riferimento al trattamento delle posizioni in default, si richiede alla Banca d'Italia di chiarire se, tenuto conto dell'immediata applicabilità della normativa europea senza necessità di recepimento nazionale, venga a decadere la norma della Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte II, Sez. IV, par. 2, nota 1, che consente di escludere i past due "tecnici" ai fini della stima dei parametri di rischio.

5.6 Liquidità

5.6.1 Deroga dall'applicazione dei requisiti in materia di liquidità su base individuale (art. 8)

Si concorda con l'esercizio della facoltà di deroga dall'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale anche per garantire la coerenza tra segnalazioni regolamentari e modelli organizzativi adottati dai diversi Gruppi bancari italiani, auspicando l'applicazione sia alle banche che alle SIM e imprese d'investimento autorizzate in Italia, incluse anche eventuali filiali estere delle medesime.

Per meglio riflettere le peculiarità dei Gruppi che presentano un modello accentrato della liquidità esteso anche a legal entities estere e nell'obiettivo di una più efficace gestione accentrata delle attività liquide rispetto ad una distribuzione di queste nell'ambito del Gruppo, si riterrebbe inoltre opportuno che tale deroga venisse estesa a tutte le diverse entità del Gruppo (anche Sussidiarie estere) facenti parte del perimetro di gestione accentrata, ove risulti il presupposto della libera circolazione dei fondi, ovvero nel rispetto delle condizioni e delle procedure enucleate nella CRR.

Nell'ambito di un Gruppo bancario (società rientranti nel perimetro di consolidamento prudenziale) sono presenti diverse società aventi diversi modelli di business (e.g. leasing, factoring, SIM, banche che gestiscono crediti in sofferenza, banche on-line, società strumentali), con logiche di gestione della liquidità ben definite e disciplinate da normative interne (e.g. esistenza di una tesoreria di Gruppo che raccoglie/trasferisce liquidità da/verso le società controllate). Con riferimento ai rapporti tra società del Gruppo appartenenti a realtà nazionali differenti, la gestione della liquidità può essere impattata anche da normative regolamentari specifiche (e.g. obbligo di trattenere riserve minime di breve termine, impossibilità di trasferire liquidità oltre certi limiti di capitale).

Vista la complessità intrinseca dei Gruppi Bancari, per le tematiche citate sopra, potrebbe essere fuorviante richiedere il rispetto del requisito minimo di liquidità a livello individuale per determinate società, e le prime segnalazioni ufficiali del 2015 dovrebbero già essere effettuate pertanto, sui perimetri sub-consolidati / consolidati concessi dalla Banca d'Italia e/o altri Regulators Europei, al fine di allineare, in termini di perimetri di società da consolidare, gli effettivi processi di gestione della liquidità con i perimetri da applicare al requisito minimo di liquidità in deroga al requisito su base individuale.

L'opportunità di concedere anzitempo tali deroghe è tanto più importante, tenuto conto che segnalazioni di indicatori potenzialmente sotto il livello minimo (per le motivazioni citate sopra) potrebbe comportare (a maggior ragione nel caso in cui venga richiesto di fare disclosure al mercato degli indicatori di liquidità – per loro natura non direttamente intellegibili):

- costi ingenti per le Banche costrette o a rivedere pesantemente i modelli di business o a doversi finanziare sul mercato esclusivamente per rispettare il requisito minimo a livello individuale, ancorché non ne sussista un effettivo bisogno a livello di Gruppo bancario a cui appartiene
- impatti indesiderati sull'economia reale, generando disincentivi nei confronti dell'erogazione dei prodotti bancari particolarmente penalizzati dagli indicatori di liquidità
- rischi reputazionali e nel caso di G-SIFI rischi sistemici.

Si sollecitano alcuni chiarimenti:

- a) sarebbe auspicabile che venisse specificato che, per effetto dell'esercizio della facoltà di deroga, per il periodo 31/03/2014 – 31/12/2014 le disposizioni in materia di liquidità non dovranno comunque essere applicate anche su base individuale e che non dovrà comunque essere prodotta una segnalazione individuale sull'indicatore LCR, essendo richiesta unicamente la segnalazione a livello di Gruppo
- b) cosa si intende con "sottogruppo di liquidità?"
- c) sarebbe altresì auspicabile che l'Autorità di Vigilanza possa specificare, come la condizione sub art. 8.1 c) ("gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza") debba considerarsi sempre soddisfatta nel caso di controllate italiane di Gruppi vigilati in Italia.
- d) si rimane in attesa delle comunicazioni relative al protocollo da seguire per effettuare tale richiesta sia per quanto concerne la concessione del waiver con riferimento a:
 1. società appartenenti al perimetro italiano
 2. società appartenenti ad un perimetro cross-border per le quali un accordo tra le diversi enti regolatori è necessario.

5.6.2 *Trattamento preferenziale dei rapporti intra-gruppo (artt. 442.8-9 e 425.4-5)*

Si concorda con l'esercizio della discrezionalità circa il trattamento dei rapporti infragruppo in coerenza al modello organizzativo di gestione della liquidità di Gruppo e su richiesta congiunta delle parti interessate (capogruppo e controllate) piuttosto che su iniziativa unilaterale delle autorità competenti.

Particolare attenzione deve essere data alle casistiche differenti di waiver concessi a livello nazionale che a livello cross-border.

La concessione di trattamenti preferenziali dovrebbe seguire criteri di simmetria e rappresentare un grosso beneficio rispetto alle posizioni analoghe delle medesime poste nei confronti di parti terze di mercato, vista la comune regia / principi di sussidiarietà definiti da parte della Capogruppo dei Gruppi Bancari.

Infine, posto che per definizione le operazioni cross- border in essere sono compliant con le normative delle rispettive autorità di vigilanza, sarebbe opportuno che la definizione di eventuali pesi/trattamenti favorevoli fosse

comunque centralizzata in capo all'Autorità di vigilanza dell'ente consolidante e non derogata alle singole autorità. Diversamente si correrebbe il rischio di produrre a livello individuale degli indicatori non coerenti fra loro.

La tematica del trattamento delle poste infra-gruppo va trattata con attenzione e gestita effettuando dettagliati approfondimenti.

Si ritiene che tale trattamento preferenziale debba essere mantenuto anche nel calcolo degli indicatori a livello sub-consolidato qualora il waiver venga concesso a tale livello.

5.7 Grandi Rischi

5.7.1 *Deroga totale o parziale ai limiti in materia di grandi rischi per alcune tipologie di esposizioni (art. 400, commi 2 e 3, e art. 493)*

Riteniamo che l'approccio più prescrittivo sulle singole posizioni previsto dall'art. 400, anche se in linea teorica potrebbe consentire una migliore valutazione del rischio di concentrazione in quanto ne estenderebbe il perimetro di applicazione, restando incerte le modalità operative di applicazione, possa causare differenze di trattamento tra diverse banche a causa della discrezionalità intrinseca di questo tipo di approccio.

Per il sistema bancario, anche e soprattutto alla luce della rilevanza delle esposizioni verso controparti attualmente esentate, riteniamo che approccio non sia al momento praticabile. Siamo quindi favorevoli a mantenere la deroga permanente attualmente in vigore.

Ciò detto, si auspica che l'Autorità di Vigilanza possa fornire maggiore chiarezza in merito alle attività esentate dal regime dei Grandi Rischi.

In particolare si richiama l'attenzione sul trattamento della forma tecnica del cash collateral, attualmente assimilata alle esposizioni per cassa, che dovrebbe essere invece esclusa dal calcolo dei Grandi Rischi (nonché dal calcolo delle esposizioni rilevanti per i rischi di credito) nei limiti in cui trovi compensazione in corrispondenti esposizioni debitorie in strumenti derivati OTC secondo le regole che disciplinano il netting regolamentare.

5.7.2. *Disciplina delle esenzioni: il regime delle esposizioni "infragruppo" (art. 400.2.c)*

Appare condivisibile in principio la scelta di mantenere le condizioni di deroga (art.400.2 CRR) che consentono alle banche di calcolare i requisiti di concentrazione dei rischi in modo più favorevole anche nei casi in cui questa facilitazione non è automatica ma deve essere valutata dalle autorità nazionali **non appare condivisibile la scelta di limitare il regime di favore** per il trattamento delle esposizioni verso **soggetti sottoposti alla medesima vigilanza prudenziale** escludendo da questo

trattamento le imprese del settore assicurativo che fossero incluse nel **conglomerato finanziario** (art.400.2. c CRR). Al riguardo, le considerazioni svolte dalla stessa Banca d'Italia sulla opportunità di riconoscere rilevanza al regime di controllo dei conglomerati finanziari ai fini del trattamento delle partecipazioni portano a riconoscere anche lo spazio di un ampliamento del regime favorevole delle esposizioni concentrate verso componenti del gruppo appartenenti allo stesso conglomerato. Si consideri del resto che anche per gli investimenti partecipativi il potenziale regime di ponderazione (alternativo alla deduzione) aprirebbe la possibilità di ridurre l'assorbimento di patrimonio delle relazioni creditizie e partecipative con imprese del settore incluse nella vigilanza conglomerale.

5.7.3. Disciplina delle esenzioni: rapporti interbancari (art. 400.2.f)

Non appare condivisibile la scelta di rinunciare alle condizioni di deroga (art.400.2.f CRR) che invece consentono l'esenzione delle esposizioni intraday verso banche e imprese d'investimento. Appare conveniente infatti per i gruppi italiani poter avere questo spazio di deroga ancorché riferito ad esposizioni non denominate nelle principali valute di scambio. Tale regime può presentare potenziale interesse nei gruppi con maggiore presenza in ambito extra-europeo.

5.8. Disposizioni specifiche per le imprese di investimento

5.8.1 Obblighi di segnalazione in materia di liquidità (art. 6.4)

Si auspica che l'acquisizione di informazioni sulla capacità delle imprese di investimento di rispettare gli indicatori di liquidità possa essere gestita in forma di studi d'impatto, senza dover necessariamente ricorrere alla strutturazione di schemi segnalateci. Stante inoltre la richiesta di produrre tale informativa per le imprese d'investimento sia su base individuale, che su base consolidata per i gruppi di imprese d'investimento, si riterrebbe opportuna l'introduzione di limiti di materialità ad hoc opportunamente parametrati alle specificità del business, funzionali alla semplificazione delle segnalazioni delle imprese d'investimento su base individuale.

Altre discrezionalità nazionali – limiti prudenziali sui rapporti con soggetti collegati

Da ultimo, con l'occasione, alla luce del nuovo assetto regolamentare europeo, sembra che possa proporsi una rinnovata valutazione sul mantenimento di "limiti speciali di concentrazione dei rischi", basati esclusivamente su una normativa nazionale, quali in effetti risultano le regole che fissano limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati in un range che va dal 5% al 20% dei mezzi propri (secondo la natura della controparte) e dunque ben al di sotto del 25% stabilito dal regolamento comunitario per la generalità dei clienti.

Si chiede pertanto di **ponderare ulteriormente la compatibilità complessiva delle regole di vigilanza adottate nel 2011** con le scelte compiute a livello europeo nel pacchetto CRR – CRD-IV e, soprattutto, di promuovere gli opportuni passi in tale più ampio contesto per conseguire compiutamente l'obiettivo di quel *level playing field* al quale è destinato il nuovo *single rule book*.

* * * * *

Nel documento in consultazione non si fa riferimento alla norma di cui al TITOLO II, Capitolo 1, Parte 1, SEZIONE IV, Paragrafo 2.1, della Circolare 263/2006 - secondo la quale e' possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali qualora il 'loan-to-value' di tale finanziamento sia superiore all'80% ed inferiore al 100% ed il finanziamento sia assistito da un'idonea garanzia supplementare.

La norma di cui sopra ha fino ad oggi esplicitato positivamente la sua efficacia nel mercato italiano. Le garanzie di protezione del credito infatti, hanno contribuito a far sì che i mutui a 'loan-to-value' superiore all'80% ed inferiore al 100% continuassero ad esser sottoscritti prudenzialmente, supportando allo stesso tempo le banche a crescere nel mercato del credito, attraverso il trasferimento del rischio al di fuori del sistema bancario e riducendo la ponderazione del rischio dei loro assets.

Alla luce dell'articolo 125, comma 2, lettera (d) del Regolamento 575/2013, si chieda alla Banca d'Italia se la norma in discussione presente nella Circolare 263 possa rimanere applicabile.

Commenti sulle singole discrezionalità nazionali

Regolamento

Articolo 9: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 11.3 seconda frase: Si concorda con l'ipotesi di non esercizio della deroga. Si ritiene opportuno estendere anche ai gruppi di imprese di investimento l'acquisizione di informazioni sulla loro capacità di rispettare gli indicatori di liquidità; tali imprese sono a tutti gli effetti attori rilevanti del sistema finanziario nazionale e come tali devono essere sottoposti alle medesime regole applicate alle imprese bancarie.

Articolo 129.1.3: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 164.5.1: E' possibile che l'esercizio della discrezionalità possa generare nel mercato una riduzione del credito erogato; risulta quindi importante, in caso di esercizio della discrezionalità, stimare l'effetto che un eventuale innalzamento dei valori minimi di LGD produrrebbe eventualmente sulla capacità degli intermediari di fornire supporto creditizio, specie in un momento così eccezionale. Potrebbe essere opportuno rinviare l'esercizio della discrezionalità a periodi di espansione del credito.

Articolo 327.2: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 352.6.4: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 358.4.4: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 395.1.3: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 395.4: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 400.2.a: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 400.2.b: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 400.2.c: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 400.2.d: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 400.2.e: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga..

Articolo 400.2.f: Appare opportuno per i gruppi italiani poter avere questo spazio di deroga ancorché riferito ad esposizioni non denominate nelle

principali valute di scambio. Tale regime può presentare potenziale interesse nei gruppi con maggiore presenza in ambito extra-europeo.

Articolo 400.2.g: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 400.2.h: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 400.2.i: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 400.2.j: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 400.2.k: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 412.5 e Articolo 413.3: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 415.3.3: Si concorda con la non volontà di esercitare la discrezionalità di mantenere i requisiti vincolanti in materia di liquidità al fine di trasmettere le informazioni necessarie a monitorare il rispetto dei vigenti requisiti in materia di liquidità. Con riferimento agli obblighi di segnalazione di dati afferenti la liquidità, supportiamo eventuali scelte della Banca d'Italia finalizzate a sostituire le segnalazioni QIS con quelle richieste dall'EBA ITS a partire dalla prima reporting date di fine marzo 2014.

Articolo 416.1.2: Non si concorda con la non volontà di finalizzare definizioni armonizzate di attività liquide, in quanto al fine di cogliere gli impatti sistemici e conseguentemente consentire una opportuna calibrazione degli indicatori, è di fondamentale importanza che tutte le banche e SIM oggetto di supervisione da parte della Banca d'Italia seguano criteri quanto più omogenei.

Considerazione generale

Dal momento che l'ITS EBA non contiene le regole di calcolo degli indicatori di liquidità e le ponderazioni delle singole poste, una valutazione completa dell'impatto di tutte national discretion non può essere pienamente effettuata. Si sottolinea l'utilità, anche al fine di agevolare una applicazione omogenea delle norme a livello nazionale, di un protocollo di riconduzione ufficiale tra il template del QIS e l'EBA ITS.

Articolo 420.2.2: Si concorda con la volontà di applicare il 5% ai deflussi per le posizioni fuori bilancio relativi a crediti all'esportazione (trade finance).

Articolo 422.4.2: Non si concorda con la non volontà di finalizzare definizioni armonizzate di “relazione operativa consolidata” per gli stessi motivi citati nel commento all’Articolo 416.1.2.

Articolo 422.8-9 : Si concorda con l’ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 425.4-5: Si concorda con l’ipotesi di esercizio della deroga.

Si richiede un chiarimento rispetto alle forme tecniche rispetto alle quali vi è intenzione di concedere un trattamento favorevole (e.g. linee di credito a nostro favore, tutte le forme tecniche sottostanti tutti i flussi contrattuali con scadenza entro il mese?)

Articolo 467.2.2: L’ipotesi di dover considerare nei fondi propri le perdite non realizzate sui titoli di Stato classificati nel portafoglio AFS potrebbe essere penalizzante per i gruppi che hanno optato nel 2010 per l’applicazione del “trattamento simmetrico” delle riserve AFS e che pertanto, al momento, applicano un filtro sulle minusvalenze presenti su detti titoli.

Sarebbe quindi opportuno che Banca d’Italia esercitasse la discrezionalità di applicare un filtro sulle minusvalenze anche se lo stesso potrebbe essere mantenuto solo fino all’approvazione del nuovo IAS 39 e sarebbe altresì opportuno che per il periodo transitorio venissero applicate le percentuali più basse previste dal comma 2 dell’art. in esame.

Articolo 473.1: Concordiamo con l’ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 493.3 lettere dalla a) a k): Si rimanda alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 400, paragrafo 2.

Articolo 496.1: Concordiamo con l’ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 499.3: Concordiamo con l’ipotesi di esercizio della deroga.

In attesa che il Comitato di Basilea sciogla le riserve in merito alla revisione della frequenza di calcolo, si auspica che la discrezionalità di cui sopra venga esercitata nel senso che il calcolo della Leva finanziaria possa essere fatto con i dati puntuali di fine trimestre, e non come media delle rilevazioni mensili, al fine di contenere gli altrimenti rilevanti impatti operativi connessi. Ciò comporta per gli intermediari vigilati l’obbligo di sostenere elevati oneri di processo e di implementazione informatica a fronte della possibilità che la frequenza di calcolo del coefficiente sia, invece, rivista in sede internazionale. Non è infatti evidente un trade-off tra l’impegno operativo aggiuntivo e la significatività del ratio calcolato come media aritmetica dei coefficienti nel corso del trimestre.

In altre parole, non appare condivisibile la scelta di non esercitare la discrezionalità. Va, in proposito, rimarcata la particolare onerosità del calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre rispetto ad un calcolo su saldi puntuali.

Articolo 500.5: Si ritiene opportuno esercitare la discrezionalità riguardante la possibilità di esentare gli enti autorizzati all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA dall'applicazione del floor Basilea I.

L'applicazione della deroga è ritenuta estremamente importante. Si evidenzia l'opportunità che non venga vanificato, mediante l'applicazione del floor, l'utilizzo dei modelli interni.

Il principio dell'applicazione del floor al momento dell'introduzione della normativa di Basilea II aveva lo scopo di consentire alle Autorità di Vigilanza di verificare la solida applicazione dei metodi avanzati da parte dei singoli istituti, valutando i processi di validazione e verifica dei modelli interni utilizzati (con le parole del Comitato "per dare il tempo di assicurare una solida applicazione dei metodi avanzati da parte dei singoli istituti").

In subordine, l'esercizio della discrezionalità potrebbe essere impostato in maniera tale da non eliminare completamente il floor ma prevedendo la possibilità di determinare tale limite minimo applicando la metodologia standard prevista dalla corrente normativa evitando di dover continuare a far riferimento al vecchio framework Basilea I, tenuto conto anche dell'ampio periodo ormai trascorso dall'introduzione delle regole di Basilea 2 e considerando il fatto che la normativa Basilea I talvolta risulta non immediatamente applicabile ad alcune fattispecie non regolate a suo tempo e che la stessa non è ovviamente più oggetto di aggiornamenti.

L'esercizio, anche parziale, della discrezionalità, in ogni caso dovrebbe avvenire in coordinamento con le indicazioni EBA e le indicazioni delle altre Autorità al fine di garantire in ogni caso la coerenza applicativa a livello comunitario.

Articolo 382.4.b: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.**Direttiva**

Articolo 21: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 29.2: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 29.3: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 40: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 57.1-3: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.

Articolo 57.4: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 59.1.1-2: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 76.3: Favorevole a far coincidere i comitati rischi e controllo interno negli enti considerati "non significativi". La soluzione appare infatti efficiente ed in linea con le tecniche di "better regulation" adottate recentemente da Bankit (ad nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008) in cui le previsioni sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche secondo criteri di proporzionalità.

Ciò premesso si ritiene che l'esercizio in Italia della facoltà prevista dalla CRD IV di "istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE" andrà valutato anche alla luce del fatto che, con riguardo alle società che adottano il sistema di amministrazione cd. "tradizionale", il D.Lgs. 39/2010 di recepimento di tale direttiva sulla revisione contabile identifica il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile con il collegio sindacale mentre, ai sensi dell'art. 76 in commento, il comitato rischi deve essere composto esclusivamente da membri non esecutivi dell'organo di gestione.

Articolo 91.6: Favorevole ad autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Una soluzione diversa apparirebbe eccessivamente rigida alla luce del fatto che in Italia sussiste un complesso di norme che regola in materia stringente ipotesi quali l'interlocking, l'assunzione di cariche in imprese concorrenti, i conflitti di interessi degli amministratori e il tetto al cumulo degli incarichi.

Articolo 111.5: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 115.2: Concordiamo con l'ipotesi di non esercizio della deroga.

Articolo 152 sotto paragrafo 1-2: Concordiamo con l'ipotesi di esercizio della deroga.